

numero			Bellinzona
3267	sb	0	11 luglio 2018
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio Signor  
Benedikt Würth  
Presidente della Conferenza dei  
Governi cantonali  
Haus der Kantone  
Postfach  
Speichergasse 6  
3001 Bern

[mail@kdk.ch](mailto:mail@kdk.ch)

### **Consultazione del 25 maggio 2018 inerente alle linee direttive dei cantoni relative all'amministrazione digitale – osservazioni aggiuntive in ambito di protezione dati**

Signor Presidente,

con comunicazione del 25 maggio 2018, la Conferenza dei Governi cantonali (CGC) ha trasmesso per consultazione ai Cantoni il documento citato in epigrafe. Vi abbiamo notificato per posta elettronica le nostre osservazioni del 4 luglio 2018. Con la presente, entro il termine impartito, vi inoltriamo delle considerazioni aggiuntive in ambito della protezione dei dati personali riferite al progetto qui in esame.

A titolo preliminare osserviamo che le linee direttive della CGC ai Cantoni sull'amministrazione digitale riguardano anche questioni di protezione dei dati personali. L'Incaricato cantonale per la protezione dei dati è tenuto, conformemente all'art. 30a lett. d della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), a esprimere il proprio parere in materia.

#### **Premessa**

L'Incaricato della protezione dei dati sostiene il progetto di digitalizzazione e si compiace del suo rafforzamento. Va tuttavia detto che la diffusione dei servizi digitalizzati porta con sé la moltiplicazione dei trasferimenti di dati personali e, dunque, dei soggetti che intervengono nel trattamento: queste circostanze espongono a un naturale incremento il rischio che accompagna la circolazione dei dati. Considerate le criticità giuridiche che la digitalizzazione pone in materia di protezione dei dati personali, l'Incaricato ritiene auspicabile che le direttive forniscano chiare linee operative in materia di protezione dei dati personali.

---

Nella fattispecie, sebbene sia molto positivo che l'autodeterminazione dell'informazione sia stata esplicitamente menzionata in relazione ai principi fondamentali della digitalizzazione, si lamenta che il documento della CGC non introduca in modo esplicito il rispetto di altre norme fondamentali della protezione dei dati nei principi dell'amministrazione digitalizzata.

## **Punto 2. Obiettivi e principi**

### **Principio "Once-only e No-Stop Government"**

Si dovrebbe chiarire che il riutilizzo dei dati personali deve essere guidato dal principio di legalità. Di fatto, qualsiasi riutilizzo di dati relativi a persone determinate o identificabili deve basarsi su una base giuridica sufficiente (cfr. ad esempio: art. 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e art. 6 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP)).

## **Punto 3.2. Identificare i bisogni di legislazione, regolamentazione e creazione di basi legali**

### **Criterio n. 3 "Competenze e risorse"**

L'invito a includere esperti in materia di protezione dei dati in gruppi interdisciplinari è accolto con grande favore. Nei progetti di digitalizzazione sorgono sempre questioni di diritto in materia di protezione dei dati, alle quali occorre dare una risposta competente il più presto possibile. Si ricorda inoltre che molte disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati prevedono la necessità di fare dei controlli preventivi (art. 30a lett. f LPDP). Inoltre, a seguito dei necessari adeguamenti al diritto europeo delle leggi cantonali sulla protezione dei dati e della legge federale sulla protezione dei dati, in futuro gli organi saranno tenuti a effettuare in anticipo una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per i progetti di elaborazione di dati personali (digitalizzazione inclusa). Con la digitalizzazione, che comporta un aumento del trattamento dei dati, dei rischi per la sicurezza e delle possibilità di abuso delle identità digitali, i controlli preventivi delle autorità di controllo della protezione dei dati stanno diventando più che mai uno dei più importanti strumenti di protezione preventiva dei dati.

### **Criterio n. 4 "Necessità di normative comuni per tutti i Cantoni"**

Si raccomanda di coinvolgere anche la Conferenza degli Incaricati svizzeri per la protezione dei dati (Privatim) nel processo di verifica delle soluzioni sviluppate a livello intercantonale. Essa ha il know-how necessario in materia di protezione dei dati e può inoltre garantire un'uniformità di prassi tra i vari Cantoni. Il coinvolgimento di Privatim è inoltre necessario perché gli Incaricati della protezione dei dati non sono rappresentati né in eGovernment Svizzera né in eOperations.

## **Punto 3.4. Rafforzare la sicurezza informatica**

A nostro avviso, i due principi della protezione dei dati "privacy by design" e "privacy by default" dovrebbero essere inclusi nelle principali aree d'azione. I principi in questione sono dei principi di progettazione importanti e devono essere menzionati esplicitamente nelle linee direttive.

### **Criterio n. 4 "Rafforzamento delle competenze"**

Si precisa che la sicurezza informatica deve essere garantita per tutti i dati, non solo per quelli confidenziali. Nell'ottica della protezione dei dati, sarebbe pertanto più corretto dire che "la sicurezza dei dati, in particolare di quelli sensibili e confidenziali, è la priorità".

### **Punto 3.6. Utilizzare i dati come risorse strategiche e creare fiducia**

Preme rilevare come, a differenza delle imprese private, nella pubblica amministrazione l'attenzione non è rivolta alla creazione di nuove possibilità di utilizzo dei dati (nel senso di aprire nuovi campi di attività o modelli di attività), ma all'adempimento di compiti pubblici. Pertanto, anche i "nuovi incentivi" devono essere considerati alla luce di tali compiti legali.

L'invito fatto alle amministrazioni di "aprire i loro silii di dati e farne uso in modo strategico" contrasta con le norme in materia di protezioni. La separazione dei dati fra i vari organi amministrativi è un elemento della protezione dei diritti fondamentali per quanto riguarda i dati personali e non un semplice ostacolo che deve essere rimosso. L'apertura delle banche dati dei vari organi senza la corrispondente base giuridica richiede pertanto un'effettiva rimozione dei dati personali (la cosiddetta anonimizzazione).

Infine, l'auspicio che gli utenti possano determinare il loro uso dei dati nel senso di esercitare la "sovranità sui dati" potrebbe non essere realizzabile nel settore pubblico, poiché difficilmente il cittadino può determinarsi sui dati da fornire all'amministrazione. In questo caso si applicano l'adempimento giuridico dei compiti e il principio di legalità, che stabiliscono i dati necessari all'amministrazione per lo svolgimento dei propri compiti pubblici.

### **Punto 4. Conclusioni per la strategia svizzera di e-government**

Sebbene il regolamento di base dell'UE sulla protezione dei dati sia attualmente sulla bocca di tutti, esso non è applicabile agli organismi pubblici, se non con pochissime eccezioni. Le leggi sulla protezione dei dati dei Cantoni e della Confederazione (compresa la parte relativa agli organi federali) devono invece attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa STE 108 e la Direttiva (UE) 2016/680, che sono state aggiornate. Le linee guida elaborate dalla CGC indica la necessità di una revisione a livello cantonale, indicando quale riferimento il Regolamento di base dell'UE in materia di protezione dei dati. Tale Regolamento è piuttosto rivolto alle imprese private. Sarebbe pertanto più appropriato un riferimento ai requisiti europei applicabili alla pubblica amministrazione (STE 108 e Direttiva 2016/680).

Voglia gradire, signor Presidente, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)